

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) ANTHEA S.R.L.

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti¹, alla **“società a controllo pubblico congiunto”** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti²) **“Anthea s.r.l.”** è assegnato, con decorrenza dal 2025 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, il seguente **obiettivo sul complesso delle rispettive “spese di funzionamento”**: per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del **“complesso delle spese di funzionamento”** [da intendersi come il totale dei “costi della produzione” - voce “B” - del “conto economico”³ inserito nel bilancio di esercizio (con esclusione di quelli relativi alle c.d. “prestazioni extra-canone”, dei costi per “ammortamenti e svalutazioni” e dei canoni di leasing), ciascuno al netto del rispettivo incremento imputabile all'inflazione⁴ e con i “costi per il personale” assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali] **sul “valore della produzione”⁵, non dovrà superare l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime “spese”, rispetto al “valore della produzione”) degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio⁶.**

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

¹ Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

² Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

³ Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - “composizione e schemi del bilancio d'esercizio”).

⁴ Per “inflazione” si intende qui la variazione positiva dell'indice F.O.I. rilevata dall'Istat nel periodo intercorrente tra dicembre del primo anno del triennio di riferimento e dicembre di ciascuno degli altri tre anni qui considerati.

⁵ Da considerarsi al netto delle “poste rettificative degli ammortamenti” (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i “contributi in conto impianti”, qualora contabilizzati con il metodo dei “risconti passivi”) eventualmente presenti.

⁶ A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2027 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2025-2024 e 2023 (dato che all'01/01/2027 il bilancio dell'esercizio 2026 non sarà ancora stato approvato).